

Art. XVIII delle disposizioni transitorie e finali

1. La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea Costituente, ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
2. Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
3. La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
4. La Costituzione dovrà essere **fedelmente** osservata come **Legge fondamentale**¹ della Repubblica da tutti i cittadini e dagli **organi dello Stato**.

Data a Roma, addì 27 dicembre 1947.

¹ Nel senso che costituisce un modello che il legislatore deve seguire fedelmente quando fa le leggi. E' un insieme di principi che devono essere applicati nel tempo con opportune leggi